

Cancelleria

NOTE ESPLICATIVE AL DECRETO DEL 22 SETTEMBRE 2021 CIRCA ALCUNE MISURE DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA PER IL CLERO E GLI OPERATORI PASTORALI

Il Decreto promulgato in data odierna introduce nuove misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 per molti operatori pastorali.

Tali misure sono finalizzate a garantire la massima sicurezza possibile di specifiche attività (le celebrazioni liturgiche, la visita ai malati e le attività educative) in virtù degli strumenti a disposizione per prevenire la pandemia (i vaccini e i test diagnostici sempre più affidabili e diffusi) e alla luce della continua evoluzione della situazione sanitaria.

Per quanto ovvio, il Decreto non trova applicazione nei confronti dei fedeli che prendono parte alle celebrazioni liturgiche o alle attività educative, che continuano a svolgersi secondo le disposizioni e con l'osservanza delle cautele attualmente in vigore.

Le persone interessate

Il Decreto indica puntualmente gli operatori pastorali interessati alle misure da esso stabilite:

1. I Ministri ordinati: vescovi, presbiteri e diaconi.
2. Gli accoliti e i ministri straordinari della Comunione, nonché, se maggiorenni, operatori liturgici, coristi, cantori, incaricati dell'accoglienza.
3. I catechisti, gli animatori e gli educatori maggiorenni: sono quindi inclusi sia gli educatori professionali e/o volontari e sia i coordinatori degli oratori e coloro che operano nei gruppi medie, adolescenti, giovani e adulti.
4. Gli operatori maggiorenni dei doposcuola gestiti dalle Parrocchie.
5. Gli operatori maggiorenni delle scuole di italiano gestite dalle Parrocchie.
6. Gli operatori maggiorenni di qualsiasi attività didattica o educativa gestita direttamente dalle Parrocchie.

Sono ovviamente escluse quelle attività che non sono gestite dalle Parrocchie ma da esse solamente ospitate (ad esempio, corso di italiano o doposcuola gestito da un'associazione o da una cooperativa). Queste attività dovranno seguire quanto disposto dalle realtà di appartenenza.

Le misure introdotte

Per prestare il servizio di accoliti o ministri straordinari della Comunione – sia durante la Celebrazione Eucaristica che al di fuori della stessa –, il servizio educativo in presenza e quello di cantori, le persone interessate devono trovarsi in almeno una delle condizioni seguenti:

./..

DIOCESI DI ASTI

1. Aver ricevuto da almeno 14 giorni la prima dose di vaccino contro il COVID-19;
2. Essere guarite da non oltre 180 giorni da un'infezione da SARS-CoV-2;
3. Essersi sottoposte con esito negativo a uno dei test diagnostici per il SARS-CoV2 approvati dal Ministero della Salute da non oltre 48h (72h se sottoposti a tampone molecolare).

Coloro che possiedono un certificato medico di esenzione dalla vaccinazione devono trovarsi in una delle condizioni precisate dal punto 2 e dal punto 3 del precedente elenco; tuttavia, queste persone, in relazione alla loro potenziale maggior esposizione al contagio, sono invitate a soprassedere dal prestare la collaborazione fino alla completa cessazione dell'ondata pandemica.

I Ministri ordinati sono obbligati a trovarsi in una delle 3 condizioni sopra descritte nel momento in cui visitano i malati o tengono un incontro di catechismo o prendono parte ad altre attività educative gestite dalla Parrocchia.

Gli adempimenti richiesti

Alle persone interessate dal provvedimento – esclusi i Ministri ordinati – viene chiesto di firmare un impegno a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto, fermo restando che permane in ogni caso l'obbligo ad astenersi dal proprio servizio nel caso in cui ci si venga a trovare in una di queste situazioni: sintomi influenzali, isolamento o quarantena, contatto stretto con positivo, nonché l'impegno a prestare il proprio servizio solo in presenza di una delle 3 condizioni stabilite dal Decreto (vaccinazione; guarigione; test negativo).

Eventuali indicazioni circa la validità dell'impegno saranno precisate sulla base dell'evoluzione della pandemia e del conseguente quadro legislativo.

Un modello di tale impegno è allegato a questa Nota.

Ai Ministri ordinati non è richiesto di assumere questo specifico impegno in forma scritta avendo già un particolare dovere di obbedienza in virtù del vincolo dell'Ordinazione. La visita ai fedeli in pericolo di morte è comunque sempre consentita.

Non sono previste specifiche misure di verifica. Non è richiesto, pertanto, che venga mostrato o consegnato un certificato di vaccinazione o di guarigione o di esenzione dalla vaccinazione e neanche l'esito di un test diagnostico.

La scrivente Cancelleria resta in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari.

Asti, 22 settembre 2021